


TRIBUNALE DI FOGGIA  
Presidenza della Sezione Lavoro



Ai Giudici Ordinari ed Onorari della Sezione lavoro.  
E p.c. Al Presidente V. del Tribunale di Foggia  
Al Direttore di Cancelleria della Sezione Lavoro  
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia

**Oggetto:** Nuovo protocollo per lo svolgimento delle udienze, alla luce delle "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile" (art. 83 d.l. 17.03.2020 n. 18 e succ. mod.)" sottoscritto in data 11.5.2020.

In data odierna è stato redatto e sottoscritto dal Presiedente Vicario del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Foggia un nuovo protocollo per lo svolgimento delle udienze, alla luce delle "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile" (art. 83 d.l. 17.03.2020 n. 18 e succ. mod.)".

Il nuovo Protocollo disciplina il periodo previsto dal comma IV dell'art. 83 cit. (cd. fase II dell'emergenza) sino alla data del 31.7.2020, essendo intervenuta, nelle more della stipula del primo protocollo, la disposizione di cui all'art. 3, comma I, D.L. n. 28/2020 secondo cui il termine finale del periodo previsto dal comma IV dell'art. 83 cit. è fissato al 31 luglio 2020.

Si precisa che è stato confermato nel secondo protocollo che, per il periodo di giorni 15, a far data dal 12 maggio 2020, le modalità di trattazione disciplinate dal protocollo devono intendersi "sospese". Pertanto, le cause, già fissate dal 12 al 26 maggio incluso, dovranno essere "rinviate alla prima data utile compatibilmente con il carico di ruolo".

Si rammenta, che, invece, dal 12.5.2020 termina la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali disposta dall'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e succ. mod..

La norma citata ha disposto, per quanto di interesse, la sospensione de "i termini stabiliti .... per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. ...".

Inoltre, si fa presente che il periodo feriale inizierà in data 27.7.2020 e che per il 2020 non è "previsto" il cd. periodo cuscinetto nel mese di luglio, giusta delibera del C.S.M. del 29.4.2020. La stessa delibera ha invece previsto il periodo cuscinetto dal 3 al 7 settembre 2020.

Nel secondo protocollo, con riferimento all'attività di udienza presso la Sezione Lavoro, è stata introdotta la previsione, a decorrere dal 15.6.2020, della celebrazione delle udienze del reclamo dinanzi al collegio con le modalità di cui all'art. 83 co. VII lett. f), ovvero da remoto, in linea con quanto previsto nelle sezioni civili.

Sono state poi disciplinate espressamente alcune ipotesi che non erano state dettagliatamente normate nel precedente protocollo.

Pertanto, per quanto di rilievo per la Sezione, si segnala che, in modifica rispetto al precedente protocollo sottoscritto il 15.4.2020, è stato previsto dal nuovo protocollo:

- **che la trattazione mediante scambio delle memorie scritte potrà essere disposta per le udienze da tenersi nel periodo dal 27 maggio al 31.7.2020;**
- **che vi sarà la celebrazione cd. da remoto delle udienze dinanzi al collegio del reclamo, a partire dal 15.6.2020 al 31.7.2020, su richiesta congiunta di tutte le parti costituite, nel numero di procedimenti determinato dal Presidente della Sezione;**
- **che nella trattazione mediante scambio di cd. memorie scritte, se solo alcune delle parti omettono di depositare le note autorizzate o le istanze di rinvio, la causa sarà trattata.**

pm

Per quanto riguarda specificatamente i reclami al collegio il nuovo protocollo dispone: *"I procedimenti che potranno essere trattati e anche definiti con le modalità di cui alla lett. f) co. 7 art. 83 cit. dal 15.6.2020 sono: le discussioni dinanzi al collegio del reclamo. Modalità di trattazione: I reclami saranno trattati con le modalità di cui all'art. 83 cit. e le indicazioni del presente protocollo per il rito civile ordinario per le udienze da remoto."*

Resta fermo il rinvio per ogni altra modalità non espressamente prevista per la sezione Lavoro alle modalità dettate per il rito civile ordinario per la trattazione ex art. 83 co. VII lett f) e h) cit..

Nella specie, per l'udienza da remoto, sono previste le seguenti modalità di trattazione:

*"Le udienze di discussione dinanzi al collegio si svolgono, mediante collegamento da remoto, con i sistemi operativi individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia.*

*I procuratori delle parti devono depositare telematicamente richiesta di trattazione con udienza da remoto almeno venti giorni prima dell'udienza già fissata. L'istanza dovrà contenere anche la indicazione delle PEO e i numeri di cellulari dei procuratori delle parti.*

*Il Presidente fisserà la trattazione da remoto con decreto da comunicarsi alle parti costituite e al pubblico ministero - se ne è prevista la partecipazione - almeno 10 giorni prima dell'udienza. In tale decreto verranno altresì comunicati giorno, ora e link per il collegamento.*

*Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea nei formati ammessi dalla normativa su PCT, (con attestazione di conformità all'originale) in occasione del deposito delle note di cui al punto che precede.*

*All'udienza da remoto partecipa il cancelliere anch'egli in collegamento da remoto.*

*All'udienza, il Presidente dà atto a verbale delle modalità con le quali viene accertata l'identità dei soggetti partecipanti, di tutte le ulteriori operazioni si dà atto nel processo verbale.*

*Le Camere di Consiglio possono essere tenute con modalità da remoto considerando il luogo dal quale il magistrato che partecipa al Collegio si collega come Camera di Consiglio.*

*Tutti i Magistrati professionali e onorari sono invitati a utilizzare gli applicativi individuati e regolati con provvedimento del DGSIA del Ministero della Giustizia, ove necessario (p.es. per gli esperti) anche nella forma dell'invito."*

Foggia, 11 maggio 2020

Il Presidente della Sezione Lavoro  
Dott.ssa Beatrice Notarnicola

